

CITTA DI



VENEZIA
IL SINDACO

Venezia, 06 aprile 2023

ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

PROROGA DELL'ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO FINO AL 18/04/2023 COMPRESO.

IL SINDACO

Premesso che

- il Comune di Venezia è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 recante il "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192";
- il Ministero della Transizione Ecologica con il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022 ha previsto, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
- il Decreto Ministeriale n. 383 del 6/10/2022, riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

Richiamati

- l'articolo 1 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 383 del 6/10/2022 che prevede: *"di fuori dei periodi di cui al comma 2, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria"*;

Considerato che

- sebbene il suddetto contesto normativo evidenzi la finalità del conseguimento della massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda anche attraverso la limitazione del periodo di esercizio degli impianti termici,

CITTA DI



VENEZIA
IL SINDACO

tuttavia permangono condizioni meteo caratterizzate da temperature minime sensibilmente inferiori alla media stagionale, come da bollettino di Arpa Veneto;

- le condizioni climatiche attuali non consentono - nel prossimo periodo - il raggiungimento di adeguate temperature in alcuni edifici e che rendono pertanto opportuna l'accensione degli impianti di riscaldamento oltre il ciclo di attivazione;
- obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini e persone in condizioni precarie di salute;

Ritenuto di

- provvedere in conformità, con i poteri conferitigli dalla Legge;

AUTORIZZA

per le motivazioni di cui in premessa, fino al 18/04/2023 compreso, l'accensione facoltativa degli impianti termici per la climatizzazione invernale per tutte le categorie di edifici, per un limite massimo di 6 ore giornaliere, anche frazionate.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Venezia e pubblicizzazione a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it).

Si avverte che, avverso la presente ordinanza, si potrà presentare ricorso, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. q) del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104, al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Luigi Brugnaro (*)

(*) Documento sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui al D. Lgs 07 marzo 2005 n. 82 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa